



Dr. iur. Michele Albertini Residenza governativa Via Canonico Ghiringhelli I CH-6501 Bellinzona

Dicembre 2004

Tel. 09 | 8 | 4 | 45 | 02 | Fax 09 | 8 | 4 | 44 | 15 | E-Mail protezionedati@ti.ch

Web http://www.ti.ch/protezionedati

Diffusione dei nominativi delle persone che hanno sottoscritto una petizione indirizzata al Municipio

In sintesi

Alla fattispecie è applicabile la LOC, legge speciale rispetto alla legge sulla protezione dei dati. L'art. 105 LOC stabilisce che ogni cittadino può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell'Assemblea comunale e del Consiglio comunale. Tale diritto non si estende però all'ottenimento della lista dei firmatari di una petizione.

Alcuni cittadini mi avevano chiesto se, dal profilo della protezione dei dati personali, costituisse illecito - di qualsiasi natura - la diffusione da parte di un impiegato comunale, di un consigliere comunale o di un municipale, dei nominativi di persone che hanno sottoscritto una petizione al fine di contattarli affinché mutino opinione.

1.- Sul tema ho ritenuto opportuno invitare la Sezione degli enti locali (SEL) ad esprimersi, nell'ambito della sua competenza. Il 2 giugno 2003 la SEL ha osservato che chi sottoscrive una petizione ha un diritto proprio a che il nome rimanga riservato. Ne consegue che i nomi delle persone che hanno firmato tale atto non devono essere divulgati all'esterno, né tramite il Municipio o suoi membri, né tramite funzionari. La SEL aggiunge che il problema è quindi quello di sapere chi ha consegnato le liste e come sono uscite all'esterno. In proposito la Sezione richiama le basi legali stabilite dagli art. 105, 104 e 131 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), invitando a segnalarle eventuali violazioni da parte di membri di organi locali. A sostegno delle proprie considerazioni la SEL rinvia ad un proprio parere del 20 gennaio 1989 intitolato "Diritto di petizione, informazione alla popolazione,

uso dei documenti del Comune", apparso nella rivista "Conoscere per deliberare" (volume V, pag. 62). Questo parere - che si riferiva alla decisione adottata da un Sindaco di pubblicare integralmente il testo, corredato delle relative firme, di una letterapetizione invitata dalla Municipalità da un gruppo di cittadini - indica, per quanto qui d'interesse, quanto segue:

"[...] analogamente ai precetti applicabili in tema di trattazione delle domande di iniziativa e di referendum in materia comunale, [...] la lettera in questione, una volta pervenuta alla cancelleria comunale, rientra pacificamente nel novero degli atti di competenza municipale. Ne deriva come la medesima per contenuto ed identità dei firmatari risultasse assoggettata all'obbligo di discrezione, che tutela gli atti del Comune, non da ultimo recepito dai dettami dell'articolo 105 LOC, che definiscono le modalità di accesso ai medesimi da parte degli amministratori e della cittadinanza. È pertanto di principio esclusa la libera divulgazione del testo di una lettera similare in ambito esterno all'amministrazione comunale.

Ciò posto, la decisione adottata dall'onorevole Sindaco pare a nostro giudizio derivare da un'interpretazione estensiva dei precetti di cui all'articolo 111 LOC alla luce di quanto codificato al successivo articolo 112, in tema di informazione della popolazione sull'attività municipale.

L'intendimento di fondo, informare la popolazione su un problema ritenuto di interesse generale, pur legittimo, avrebbe dovuto condurre di principio alla sola risposta municipale alla petizione dei cittadini, omettendo in tale sede ogni riferimento diretto all'identità dei medesimi, in nessun caso è al contrario proponibile la divulgazione pubblica dell'identità dei firmatari."

2.- Nel caso specifico non è dato di sapere se organi o dipendenti comunali abbiano effettivamente contattato i firmatari della petizione. Se ciò fosse il caso, la situazione andrebbe segnalata direttamente alla SEL. In effetti, il tema sostanziale è disciplinato in prima linea dalla legge organica comunale, quale diritto settoriale. La legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 1.6.1.1) - che garantisce la riservatezza dei dati personali e si applica ad ogni elaborazione di dati personali da parte di organi comunali, indipendentemente dagli scopi, dai modi e dalle procedure utilizzati (art. 2 cpv. 1 e 2 LPDP) - è invece una legge generale. Come tale, essa è direttamente applicabile solo qualora la legislazione speciale non prevedesse una protezione perlomeno equivalente (art. 3 cpv. 1 LPDP). In

concreto, il tema della riservatezza dei firmatari di una petizione è sufficientemente disciplinato dalla LOC, che, in questa misura, persegue le stesse finalità della LPDP.

A complemento delle giuste considerazioni esposte nel parere citato, si può rilevare che l'art. 104 LOC (intitolato "Discrezione e riserbo") impone ai membri del Municipio, delle sue Commissioni e delegazioni e ai dipendenti di osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute. Per prassi della suddetta Sezione, questo disposto mira a proteggere dati, informazioni e decisioni private da indiscrete comunicazioni verbali e consegne di documenti. Un obbligo di discrezione in materia di elaborazione di dati personali discende peraltro già dall'art. 131 LOC, che obbliga i dipendenti del Comune al segreto d'ufficio, e dall'art. 29 LPDP, il quale sancisce che l'organo che elabora i dati è sottoposto all'obbligo di mantenere il segreto, riservati i casi in cui la trasmissione dei dati è prevista dalla LPDP (cfr. art. 11 LPDP).

A tale riguardo, per quanto attiene alla facoltà d'accesso ai cittadini, è di rilievo l'art. 105 LOC: questo disposto stabilisce che ogni cittadino può ottenere gli estratti delle risoluzioni municipali, di quelle dell'Assemblea comunale e del Consiglio comunale. Tale diritto non si estende, evidentemente, all'ottenimento della lista dei firmatari di una petizione. Per converso, questa norma neppure abilita organi o dipendenti comunali a contattare direttamente i firmatari della petizione. D'altro canto neppure si può ragionevolmente sostenere che tale comunicazione possa riguardare problemi comunali di particolare interesse, da cui potrebbe derivare un dovere d'informazione del Municipio alla popolazione, riservati peraltro gli art. 104 e 105 LOC (art. 112 cpv. 1 e 2 LOC). Le facoltà dell'autorità si limita solo all'esame e all'evasione della petizione, trasmessale dal sindaco (art. 119 lett. b LOC), come pure alla comunicazione del suo esito, in conformità all'art. 8 cpv. 2 lett. I della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 17 dicembre 1997 (Cost./TI; RL 1.1.1.1). In assenza di una norma specifica che lo autorizzi, l'organo competente non può utilizzare o trasmettere i dati riferiti all'esercizio del diritto di petizione per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti (cosiddetto principio di finalità o di conformità allo scopo; cfr. art. 6 cpv. 3 LPDP).

La sottoscrizione di una petizione serve unicamente ad esprimere la volontà politica, libera e senza rischio, per i firmatari, di subire pregiudizi. Questo elemento, fondamentale nel quadro dell'esercizio del diritto di petizione è peraltro esplicitato all'art. 33 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Questo disposto esclude che siano allestiti schedari o che i nomi dei firmatari siano trasmessi ad altre autorità (GEROLD STEINMANN, in: Berhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender [ed.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, San Gallo 2002, n. 8 pag. 464 ad art. 33 Cost., e richiami). Altri scopi, di altra natura, non sono in ogni caso contemplati, tantomeno quello - del resto eticamente riprovevole - di contattare i firmatari per convincerli a modificare la loro libera opinione.

<u>3.-</u> Infine, e a titolo del tutto generale, segnalo che in caso di ipotesi di violazione dei diritti sanciti dalla legge ticinese sulla protezione dei dati personali, da parte di organi cantonali e comunali sottopostivi, è possibile chiedere il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati, nei termini indicati dall'art. 35 LPDP.